

Amianto: nuova domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali

di **Massimo Braghin** – Consulente del lavoro in Adria (Rovigo)

in breve

Argomento – Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25 (art. 13, comma 8, legge 257/1992).

Novità – Entro il prossimo 27 maggio 2009 va presentata la domanda in relazione ai benefici previdenziali connessi all'esposizione all'amianto.

QUADRO NORMATIVO

@ www.informatore.ilsole24ore.com

in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line

• *INAIL, circ. n. 14, 12.3.2009* • *Legge 257, 27.3.1992, artt. 9 e 13, comma 8, come modificato dalla legge 271, 4.8.1993* • *Legge 179, 31.7.2002, art. 18, comma 8* • *D.L. 269, 30.9.2003, convertito con modifiche dalla legge 326, 24.11.2003* • *Legge 247, 24.12.2007, art. 1, commi 20, 21 e 22.*

I benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto hanno la loro fonte normativa originaria nella legge 257/1992.

La norma, nel dettare disposizioni per la cessazione dell'impiego dell'amianto, prevedeva alcune misure di sostegno per un delimitato numero di lavoratori, occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzare l'amianto.

Il principale beneficio consisteva:

- per coloro che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per i quali sia provata l'esposizione a tale sostanza (art. 13, comma 7);
- per gli altri lavoratori, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto di lavoro, se superiori ai 10 anni, soggetti alla assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL (art. 13, comma 8).

Successivamente, la legge 271/1993 ha esteso i benefici a tutti i lavoratori esposti all'amianto e soggetti all'assicurazione INAIL.

La certificazione dei periodi di esposizione è stata demandata all'INAIL; l'accertamento dell'esposizione all'amianto viene svolto dalle Consulenze Tecniche Accertamento Rischi e Prevenzione Regionali (Con.T.A.R.P.) dell'INAIL.

La legge 247 del 24 dicembre 2007, art. 1, commi 20, 21 e 22, ha previsto la certificazione

da parte dell'INAIL, «ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (art. 1, comma 20) e tale diritto spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008 (comma 21).

Chi ha diritto – Hanno diritto alla certificazione:

- i lavoratori dipendenti che hanno presentato domanda entro il termine di scadenza, con periodi lavorativi soggetti e/o non soggetti alla assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL (vedere schede di dettaglio);
- i lavoratori dipendenti per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa della esposizione all'amianto, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965.

Non hanno diritto: i lavoratori autonomi, i soci e i collaboratori familiari di ditte artigiane

Le domande già presentate nel 2005 – Procedendo per gradi, non bisogna dimenticare che la precedente disciplina attuativa prevedeva per i lavoratori esposti

all'amianto e soggetti all'assicurazione INAIL e che se non avevano già presentato la domanda all'Istituto, potevano presentarla entro il 15 giugno 2005 (D.M. 27 ottobre 2004). È stato proprio il D.M. 12 marzo 2008 (G.U. 12 maggio 2008) che ha previsto la possibilità di riesame delle domande già presentate nel 2005 dai lavoratori occupati in lavorazioni a rischio amianto.

La conseguente riapertura dei termini – La legge 247/2007 ha sostanzialmente riaperto i termini per presentare tale domanda. Va comunque evidenziato che non si tratta di una vera e propria riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande, ma della possibilità di una diversa valutazione delle domande a suo tempo presentate all'INAIL, con l'individuazione delle aziende per le quali è possibile applicare l'estensione della certificazione di esposizione all'amianto, ai fini dell'attribuzione di un trattamento pensionistico più favorevole ai lavoratori interessati.

Per presentare le istanze di riesame della propria posizione i lavoratori devono rivolgersi alla sede INAIL di riferimento, entro il 27 maggio 2009, utilizzando il nuovo modulo (A8) e devono possedere i seguenti requisiti:

a. avere presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

b. avere prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti o aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

c. non essere titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 2008.

I termini e gli adempimenti – La domanda da parte degli interessati deve essere presentata all'INAIL entro 365 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 maggio 2009.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti indicati in precedenza e in particolare la durata di esposizione all'amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo che è certificato dall'INAIL.

La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle ASL.

La **certificazione** dei periodi di esposizione all'amianto è rilasciata dall'INAIL previa acquisizione:

a. della domanda del lavoratore. Verifica il possesso, da parte del lavoratore che ha presentato la nuova domanda, dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto;

b. della comunicazione da parte delle ASL. L'INAIL richiede alla ASL competente per territorio di determinare, ai sensi del citato art. 2, comma 3 del decreto, la data di avvio della bonifica, eventualmente intervenuta entro il 2 ottobre 2003, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzi ministeriali, con riferimento a ciascuno dei siti produttivi sopra richiamati, in relazione al quale risulti in istruttoria, a seguito delle predette verifiche, almeno una nuova domanda corredata di *curriculum* professionale attestante periodi lavorativi successivi al 1992. A tal fine trasmette alla ASL l'atto di indirizzo ministeriale comprensivo delle eventuali integrazioni e fornisce le ulteriori informazioni ritenute da quest'ultima indispensabili per lo svolgimento delle attività di competenza. A seguito del ricevimento della predetta comunicazione, incrocia la data ivi indicata con le informazioni contenute nell'atto di indirizzo e nel *curriculum* professionale, al fine di procedere al rilascio della certificazione;

c. del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro. Verifica il *curriculum* professionale presentato, anche successivamente al 27 maggio 2009, dal lavoratore in possesso dei requisiti sopra indicati, al fine di individuare i periodi lavorativi successivi al 1992 prestati nei reparti, nelle aree produttive e con le mansioni per i quali gli atti di indirizzo riferiti ai singoli siti produttivi riconoscono l'esposizione all'amianto protratta al 31 dicembre 1992.

Va precisato che in caso di discordanza dallo schema, questo non costituisce elemento sufficiente per respingere la nuova domanda. In particolare, si conferma la validità delle domande già presentate utilizzando lo schema in precedenza reso disponibile sul sito istituzionale (<http://www.inail.it>). Nel caso in cui le nuove domande risultino carenti delle necessarie informazioni, le sedi provvedono a richiederne l'integrazione al lavoratore. Per data di presentazio-

ne della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL, la data del timbro postale di invio in caso di raccomandata o la data di invio in caso di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

Cosa può accadere – Possono verificarsi le seguenti ipotesi:



1. nel caso in cui venga comunicata una data di avvio della bonifica nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003, viene rilasciata la certificazione di esposizione fino alla data comunicata;

2. nel caso in cui venga comunicato il mancato avvio della bonifica nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003 viene rilasciata la certificazione di esposizione fino a tale ultima data;

3. nel caso in cui venga comunicato il mancato avvio della bonifica nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003 e da tale comunicazione si evinca che l'esposizione a rischio amianto è cessata al 1° gennaio 1993, viene rilasciata apposita comunicazione con l'indicazione della motivazione del rigetto della nuova domanda.

I riconoscimenti ai sensi del decreto non possono comunque estendersi oltre il 2 ottobre 2003.

In analogia a quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del D.I. del 27 ottobre 2004, la certificazione prevista dal decreto viene rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla data di ricezione della comunicazione ASL.



Salvi i trattamenti pensionistici riconosciuti prima del 12 aprile 2009

L'INPS chiarisce alcuni aspetti relativi alle prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all'amianto, le quali restano valide ed efficaci se riconosciute con provvedimento avente data anteriore al 12 aprile 2009.

Il chiarimento è avvenuto a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* 85 dell'11 febbraio 2009, s.o. 49 della legge 33, 9 aprile 2009, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 del 10 febbraio 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" entrata in vigore il 12 aprile 2009.

Pertanto tutte le prestazioni pensionistiche andate a buon fine prima di tale data e che hanno riconosciuto un beneficio a seguito dell'esposizione all'amianto sono e rimangono valide ed efficaci.

I beneficiari sono i lavoratori iscritti all'INAIL all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali che, per un periodo non inferiore a 10 anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione annua media non inferiore a 100 fibre/litro con valore medio su otto ore al giorno.

Attenzione ai casi di dolo.

L'INPS precisa che pur rimanendo ferme le norme di carattere generale ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico con esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, legge 257/1992 e dell'art. 47 del D.L. 269 del 30 settembre 2003, la salvaguardia del diritto a pensione non si applica qualora venga accertato il dolo del pensionato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

Un doveroso chiarimento viene dato per fugare i dubbi su una recente norma evidentemente in contrasto con la presente.

Infatti le **istruzioni impartite con il msg. n. 28542 del 24 dicembre 2008** sono ovviamente superate per le parti in contrasto con le nuove disposizioni introdotte.

In particolare riguardano le ipotesi di annullamento della contribuzione a seguito di accessi amministrativi che avessero dato esito positivo anche con riflessi penali su prestazioni già erogate, compresi quei casi di lavoratori che avevano ottenuto dall'INAIL l'attestazione di esposizione ultradecennale all'amianto e che avevano in corso delle procedure di riesame.

(INPS, circ. n. 68, 5 maggio 2009)